



RGF 77/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott. Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio n. 136 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

SAVINI OVIDIO SNC (CF 01517580344) con sede in Parma, via
Paradigna n. 77/A, in persona del socio amministratore sig. Savini
Romano (C.F. SVNRMN36M16D074M) rappresentata e difesa
dall'avv. Daria Fanti (C.F. FNTDRA60D61D611U), con domicilio
eletto in Parma, via Collegio dei Nobili n. 9, presso lo studio del
difensore

nei confronti di

**F.LLI PINCOLINI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA** (C.F.00254890346) con sede in Fontanellato (PR),
Frazione Paroletta n. 116, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*

al quale è stato riunito il giudizio n. 142/2021 reg.ist.fall. promosso con
istanza depositata in data 03/12/2021 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Parma, Vicolo San Marcellino n. 5, in
persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Francesca Arienti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da SAVINI OVIDIO SNC, nonché quello promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per la dichiarazione di fallimento di F.LLI PINCOLINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;

considerato che il legale rappresentante Pincolini Marco, pur non costituendosi in giudizio, ha depositato la seguente documentazione:

- stato patrimoniale e conto economico relativi agli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 (fino al 13/12/2021);
- bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- elenco dei debiti e dei crediti aggiornati al 13/12/2021;

ed è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f., unitamente agli avvocati Conti e Codeluppi sprovvisti di procura alle liti, dichiarando di non opporsi alla dichiarazione di fallimento;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di *"trasporti e spedizioni terrestri, marittimi ed aerei di merci, per conto proprio e di terzi, effettuati con qualsiasi tipologia di mezzo..."*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);



rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito, tra gli altri, dal debito nei confronti della Savini Ovidio S.n.c. per euro 359.370,07 e da quello verso l'Erario per euro 364.373,09;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dalle relazioni del custode giudiziario in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

ritenuto di indicare come curatore il dott. FERDINANDO SARTI, con studio in Parma, Borgo Felino n. 16, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di F.LLI PINCOLINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F.00254890346) con sede in Fontanellato (PR), Frazione Paroletta n. 116, in persona dei legali rappresentanti PINCOLINI DANIELE (C.F. PNC DNL 66H01 I153J) nato a Fontanellato (PR) l'01/06/1966, con domicilio in Fontanellato (PR) – frazione Paroletta n. 116 e PINCOLINI MARCO (C.F. PNC MRC 71E03 I153T), nato a San Secondo Parmense il 03/05/1971 e con domicilio in Roccabianca (PR), Strada Verdi, n. 17/B;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. FERDINANDO SARTI, con studio in Parma, Borgo Felino n. 16;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA



che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, mediante udienza "virtuale", il giorno 28/04/2022 (ore 09:50) e, a tal fine

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà l'approvazione del rendiconto, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la



presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 30/12/2021

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

